

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1431

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAVONE, LAFORGIA, TAMBRONI ARMAROLI, LOBIANCO,
BOVA, BECCARIA, URSO, RUSSO FERDINANDO, SQUIC-
CIARINI, SENESE**

Presentata il 12 maggio 1969

Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è determinata dalla risultanza dei lavori della Commissione parlamentare d'indagini sulla carenza di docenti di ruolo nella scuola media dell'obbligo e dalla urgente necessità di disporre per tale processo educativo di un personale insegnante che della scuola di massa possedeva l'esperienza didattica e lo spirito sociale.

Infatti la nuova scuola dell'obbligo comprende tre cicli didattici ed il terzo ciclo rappresenta il naturale proseguimento del processo educativo di base sia sotto il profilo strumentale sia su quello formativo.

In questo processo gnoseologico ed etico i docenti non di ruolo della scuola media e quelli di ruolo laureati della scuola primaria, che da parecchi anni hanno fornito la massima garanzia di competenza, di zelo e di attitudine professionale, rappresentano gli elementi più idonei per tale delicata missione, perciò si ravvisa, nell'interesse della stessa scuola, la loro sistemazione in ruolo nei quadri del personale docente della scuola media.

Non sarà mai una precaria e mnemonica prova di esami l'espedito più consono a de-

terminare, in una scuola di base, la competenza professionale, ma sarà, invece, il quotidiano operato del processo educativo, già sperimentato, controllato e valutato attraverso molteplici anni, l'esperimento più sicuro, più evidente, più appropriato e più confacente al bene che la scuola si prefigge raggiungere.

È notorio che vigenti disposizioni danno la facoltà di immissione nel ruolo dei professori di scuola media di secondo grado agli assistenti ordinari presso le facoltà universitarie e che nella struttura della riforma della pubblica amministrazione principi ispiratori prevedono per tutto il personale di ruolo, la possibilità di percorrere la carriera nel suo sviluppo se in possesso dei requisiti necessari di studio, di qualifica e di anzianità e ciò indipendentemente dalla funzione iniziale.

Si sa che tutti gli esami di Stato per l'abilitazione furono sospesi fino al 1956 con provvedimenti legislativi che hanno consentito il rilascio di abilitazioni provvisorie a favore di tutti i laureati in anni precedenti l'8 dicembre 1956. Se la legge n. 1378 dell'8 dicembre 1956 non comprende le lauree e i diplomi richiesti per l'insegnamento è stato per il fatto che si

era in attesa di regolamentare l'abilitazione e poi perché allora si poteva partecipare a concorsi per cattedre col solo titolo di studio.

D'altro canto, l'esclusione da tale beneficio per i laureati e diplomati in alcune discipline di carattere scolastico, costituisce disuguaglianza di trattamento di fronte alla legge in evidente contrasto con l'apposita dichiarazione dell'articolo 3 della Costituzione che pone tutti i cittadini uguali davanti alla legge.

È da notare, inoltre, che la sentenza n. 77 del 7 luglio 1964, emessa dalla Corte costituzionale, ha precisato che l'abilitazione non è costituzionalmente necessaria per accedere

all'insegnamento nelle scuole di Stato, ma lo è, invece, per l'esercizio delle libere professioni che sfuggono a diretto controllo delle amministrazioni statali.

Dall'entimena sopra esposto è chiaro dedurre che una prova così annosa, così tangibile e così consistente fornita dagli insegnanti non di ruolo della scuola media e di quelli laureati di ruolo della scuola primaria, risona a tutto beneficio della scuola di base e necessita di quel doveroso riconoscimento che lo Stato non deve più a lungo procrastinare, se non vuole creare quella conseguenziale paturnia che può minare alla base l'intera istituzione scolastica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli insegnanti laureati e diplomati non abilitati, che abbiano prestato o che siano in servizio da almeno cinque anni nella scuola secondaria di Stato o paragonata con qualifica non inferiore a distinto, nonché i maestri di ruolo laureati in servizio da almeno un decennio nella scuola primaria con qualifica non inferiore a " distinto " e forniti del titolo di studio richiesto per accedere all'insegnamento della disciplina o delle discipline cui il titolo dà diritto, sono ammessi, a domanda, in una graduatoria nazionale distinta per tipo di insegnamento ed in base ad essa nominati in ruolo nella scuola secondaria di primo grado.

Nella compilazione della graduatoria di cui al comma precedente, il servizio prestato sarà valutato per intero, sia per quanto concerne la durata, sia per quanto concerne le qualifiche.

Ogni successiva graduatoria seguirà la precedente.

ART. 2.

Gli insegnanti laureati non abilitati che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le università italiane con la qualifica di assistenti volontari nonché i maestri di ruolo laureati distaccati da almeno un quinquennio presso gli istituti magistrali statali per le esercitazioni didattiche, a domanda, sono immessi nella graduatoria di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Tutto il servizio prestato come insegnante non di ruolo, in qualsiasi ordine e grado di scuola, è valutato nel nuovo inquadramento quale di ruolo a tutti gli effetti.

I maestri elementari di ruolo laureati mantengono lo stesso trattamento giuridico-economico di carriera di cui godono nel ruolo di provenienza fino alla data del loro inquadramento nel ruolo ordinario della scuola secondaria di primo grado secondo le vigenti norme.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione con decreto da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, stabilisce i criteri per la compilazione delle graduatorie sulla base di quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 1, nonché le modalità per l'assunzione in ruolo.

ART. 5.

Ogni disposizione in contrasto con la presente è abrogata.